

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 34/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente impugna un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate sottopone a tassazione un finanziamento soci enunciato nell'atto con il quale la società ha deliberato un aumento di capitale.

La Commissione osserva in fatto che con atto del notaio Ianasso registrato il 4/03/2011 la società deliberava la ricostruzione del capitale sociale mediante rinuncia da parte del socio Ga. Si. a parte del credito vantato nei confronti della società. Al momento della registrazione la società versava l'imposta sull'aumento di capitale omettendo di versare l'imposta proporzionale di registro sull'atto enunciato e cioè sul residuo finanziamento soci. L'Ufficio riteneva tale operazione imponibile. La società opponeva che viceversa l'enunciazione non era imponibile perché l'atto enunciante e l'atto enunciato non erano stati posti in essere dai medesimi soggetti. La società infatti afferma che il finanziamento soci proviene da altri e che il socio Ga. Si. lo ha acquistato al momento dell'acquisto della quota societaria nel 2007.

La Commissione osserva che non vi è dissenso tra le parti sulla interpretazione dell'art. 22 DPR 131/86 e cioè che la condizione di imponibilità è che i due atti siano posti in essere dalle stesse parti.

Ma la Commissione osserva che la tesi della ricorrente non può essere accolta. Al momento della enunciazione del finanziamento soci, la titolare di tale finanziamento era la socia che vi ha in parte rinunciato a favore del capitale sociale. Né, osserva la Commissione, avrebbe potuto essere diversamente non potendo aversi rinuncia ad un credito di cui non si ha la piena titolarità. Peraltro la ricorrente afferma, ma in nessun modo prova, che il finanziamento soci sia provenuto da altri soggetti. L'estratto conto in atti dice solo che nel 2007 sono entrati nel conto della società vari versamenti non meglio qualificati. L'unica certezza è che il finanziamento enunciato, al momento dell'atto, era in testa alla socia Gazza e pertanto sono rispettate le condizioni poste dall'art. 22 cit.

Le spese seguono la soccombenza.

La Commissione

PQM

rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a favore dell'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 940,00.